



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

200200

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04/08/2006

=====

ADDI' 04/08/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPII	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Rentino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPI

\*\*\*\*\*OMISSIS

ASSENTI: BRACHETTI - CIANI - NIERI

DELIBERAZIONE N. 538

Oggetto:

Società I.K.T. s.r.l., "FK Terapia di Renato Flori e Licia Mercadante srl", "Società delle Province del dott. Tauro & C snc" - sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio con il S.S.R.





538 - 4 AGO, 2006 *les*

OGGETTO: Società I.K.T. s.r.l., "FK Terapia di Renato Flori e Licia Mercadante srl", "Società delle Provincie del dott. Tauro & C snc" - sospensione del rapporto di accreditamento provvisorio con il S.S.R.

## LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Sanità;

VISTA la legge statutaria 11 novembre 2004, n.1 "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni, concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale";

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale;

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni concernente: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni";

PREMESSO che:

- la soc. I.K.T. srl è autorizzata all'apertura ed al funzionamento di un Centro di riabilitazione ex art. 26 L. n.833/78 con D.P.G.R. n. 782 del 13.12.2000, sito in Roma p.le A. Tosti n. 4, ambito territoriale della ASL RM/C per le seguenti prestazioni:
  - n. 100 trattamenti in regime semiresidenziale;
  - n. 1050 trattamenti in regime non residenziale (ambulatoriali, domiciliari ed extramurali);
- con D.G.R. n. 221 del 14.03.2003 la Giunta regionale ha accreditato in via sperimentale il suddetto Centro per n. 300 trattamenti giornalieri ambulatoriali;
- con D.G.R. n. 470 del 23.05.2003 l'Esecutivo ha ritenuto di ampliare il precitato accreditamento fino ad un massimo di n. 350 trattamenti giornalieri da distribuire nelle varie tipologie assistenziali autorizzate con il D.P.G.R. n. 782/2000;
- la medesima società risulta autorizzata all'apertura e l'esercizio di un presidio FKT presso i locali siti in Roma Via Aureliana n. 40, con DPGR n. 8/Roma/3873 del 20.05.1980;
- tale struttura risulta provvisoriamente accreditata ai sensi della D.G.R. n. 1165/97;
- la "FK Terapia di Renato Flori e Licia Mercadante srl" è autorizzata all'apertura e all'esercizio del presidio di riabilitazione e recupero funzionale sito in Roma Via Ardea n. 27;
- anche tale struttura risulta provvisoriamente accreditata ai sensi della D.G.R. n. 1165/97;
- la Società delle Provincie del dott. Tauro & C snc gestisce un laboratorio di analisi e RIA sito in Roma Via Caio Lelio n. 34
- tale presidio risulta provvisoriamente accreditato





538 - 4 AGO. 2006 *les*

**CONSIDERATO** che:

- tutte le società sopra citate risultano coinvolte, a vario titolo, nelle vicende legate alla società IKT srl, apparse sui principali organi di stampa a tiratura nazionale nei mesi di gennaio e febbraio 2006, concernenti una vasta indagine condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Roma;
- che le indagini hanno coinvolto strutture insistenti nell'ambito territoriale delle AUSL RM/B e RM/C;

VISTA la propria deliberazione n. 329 del 06.06.2006 concernente: "Società I.K.T. s.r.l. – ricollocamento pazienti ed operatori strutture riabilitative ex art. 26 l. n. 833/78 – ambito territoriale Azienda U.S.L. RM/B";

TENUTO CONTO che, in attuazione della predetta deliberazione, l'Assessorato alla Sanità ha posto in essere, in collaborazione con la territorialmente competente Azienda USL RM/B, i rappresentanti delle OO.SS, i referenti dei principali Centri di riabilitazione ex art. 26 operanti in regime di accreditamento nelle aree limitrofe, ogni idonea misura atta alla sistemazione dei pazienti in carico alle strutture e del relativo personale;

**CONSIDERATO** che:

- la presenza sul territorio della AUSL RM/C di strutture comunque riconducibili alla società I.K.T. srl richiede l'adozione di analoghe misure anche per il relativo ambito territoriale;
- le suddette misure richiedono il necessario intervento, oltre che dell'Azienda RM/C, anche delle OO.SS. e dei Centri di riabilitazione provvisoriamente accreditati collocati nell'Azienda stessa e nelle aree limitrofe;

**RILEVATO** che:

- nella Regione Lazio, pur in presenza di uno specifico provvedimento legislativo di riferimento, quale la L.R. n.4/03, la fase dell'accREDITAMENTO istituzionale non ha ancora potuto prender le mosse, vista la mancata emanazione dei necessari provvedimenti amministrativi di attuazione, quali il regolamento concernente le modalità ed i tempi del procedimento, i requisiti ulteriori di qualità e l'atto programmatico generale;
- la mancata attuazione del provvedimento legislativo sopra menzionato non ha certamente comportato il blocco del sistema dell'accREDITAMENTO;
- in assenza dei detti provvedimenti infatti, l'Amministrazione regionale si è attenuta, anche in via analogica, alle modalità operative delineate da quella ormai consolidata prassi amministrativa non codificata, che trae la propria ragion d'essere dal disposto della L. n.724/94, individuata con la ben nota denominazione "regime di accREDITAMENTO provvisorio", originariamente finalizzata a consentire il transito delle strutture in esercizio dall'ormai superato regime convenzionale al nuovo regime di accREDITAMENTO istituzionale;
- in concreto, l'Amministrazione stessa, pur portando avanti la predisposizione dei provvedimenti attuativi della summenzionata legge, si è trovata nelle condizioni di dover comunque far fronte alle esigenze manifestatesi sul territorio a livello di fabbisogno assistenziale, operando discrezionalmente delle scelte amministrative, finalizzate a garantire un adeguato e qualificato servizio all'utenza, per quanto possibile uniformemente distribuito a livello territoriale, compatibilmente con i limiti imposti da tetti spesa;



*les*

EVIDENZIATO, alla luce di quanto sopra riportato, che:

- la fattispecie dell'accreditamento provvisorio, lungi dal costituire un atto dovuto, deve comunque passare per la verifica rigorosa della P.A.;
- in particolare il provvedimento di accreditamento, benché provvisorio, viene a rappresentare per l'Amministrazione regionale un irrinunciabile momento di valutazione strategica per la specialità di riferimento in relazione al singolo contesto territoriale;
- l'accreditamento provvisorio di una struttura privata e la conseguente erogazione di prestazioni per conto del S.S.R. presuppone, non solo il necessario e preventivo contemperamento dei distinti interessi legittimi facenti capo ai diversi soggetti istanti coinvolti nel procedimento, ma anche e soprattutto l'instaurazione di un particolare e successivo rapporto fiduciario tra la struttura stessa e l'Amministrazione che l'ha espressamente scelta al termine di un complesso e ponderato procedimento amministrativo di natura strategico programmatica;

TENUTO CONTO che i fatti contestati alle società in parola riguardano comportamenti illeciti direttamente collegati all'erogazione di prestazioni a carico del S.S.R., tali da compromettere, qualora confermati in sede di giudizio, il nesso fiduciario alla base della concessione del rapporto di accreditamento provvisorio;

RITENUTO conseguentemente di sospendere, cautelativamente ed in via transitoria, tutti i rapporti di accreditamento provvisorio in essere con la soc. IKT srl e la "FK Terapia di Renato Flori e Licia Mercadante srl" e la "Società delle Province del dott. Tauro & C snc";

CONSIDERATA, a tal riguardo, la necessità di assicurare la continuità assistenziale ai pazienti attualmente in carico alle strutture provvisoriamente accreditate facenti capo alle su citate compagini societarie;

RITENUTO, pertanto, di fissare per la suddetta sospensione un congruo termine di due mesi dalla notificazione di presente provvedimento allo scopo di procedere alla ricollocazione dei pazienti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale;

RITENUTO a tal fine di demandare alla territorialmente competente Azienda USL RM/C di predisporre, in collaborazione con gli altri soggetti provvisoriamente accreditati già operanti nel territorio, un piano di interventi per consentire, garantendo la necessaria continuità assistenziale, la ricollocazione dei pazienti attualmente in carico ai Centri in parola, dando tempestiva comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato alla Sanità delle varie fasi del procedimento;

EVIDENZIATO che, in conseguenza dell'intervento dei suddetti soggetti provvisoriamente accreditati già operanti nel territorio aziendale, risulta necessario operare una rimodulazione dei tetti di trattamento dei centri che aderiranno all'iniziativa;

RITENUTO quindi di prendere atto che il sopraccitato piano di interventi comporta la temporanea implementazione dei tetti di trattamento dei centri accreditati per l'attività di cui all'art.26 L. n.833/78, operanti sul territorio dell'Azienda USL RM/C, che aderiscono all'iniziativa, limitatamente al numero dei soggetti effettivamente presi in carico;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non è soggetto alla concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

## DELIBERA

sulla base di quanto riportato in premessa, che integralmente si richiama,

- di sospendere, cautelativamente ed in via transitoria, tutti i rapporti di accreditamento provvisorio in essere con la soc. IKT srl e la "FK Terapia di Renato Flori e Licia Mercadante srl" e la "Società delle Province del dott. Tauro & C snc";
- di fissare per la suddetta sospensione un congruo termine di due mesi dalla notificazione di presente provvedimento allo scopo di procedere alla ricollocazione dei pazienti secondo modalità da concordarsi in sede aziendale;
- di demandare alla territorialmente competente Azienda USL RM/C di predisporre, in collaborazione con gli altri soggetti provvisoriamente accreditati già operanti nel territorio, un piano di interventi per consentire, garantendo la necessaria continuità assistenziale, la ricollocazione dei pazienti attualmente in carico ai Centri in parola dando tempestiva comunicazione alla competente struttura dell'Assessorato alla Sanità delle varie fasi del procedimento.
- di prendere atto che il sopraccitato piano di interventi comporta la temporanea implementazione dei tetti di trattamento dei centri accreditati per l'attività di cui all'art.26 L. n.833/78, operanti sul territorio dell'Azienda USL RM/C, che aderiscono all'iniziativa, limitatamente al numero dei soggetti effettivamente presi in carico;

Il presente provvedimento sarà notificato alla AUSL RM/C ed alle società indicate in narrativa.

Il PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

Il SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI